Prefettura di Catania

Ufficio Territoriale del Governo

CIRCOLARE N. 14/AMM

Catania, *data e protocollo a margine*

Ai Coordinatori delle Commissioni Straordinarie per la gestione dei Comuni di
CASTIGLIONE DI SICILIA
PALAGONIA

Ai Commissari Straordinari dei Comuni di
RADDUSA
RAMACCA

Ai Responsabili degli Uffici Elettorali
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni amministrative 2025 - Turno ordinario – Commissione Elettorale Comunale e nomina degli scrutatori.

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette la nota prot. n. 6579 dell'8 aprile 2025 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali - Servizio 5°, concernente l'oggetto.

Al riguardo, si prega di assicurare all'indirizzo mail elettorale.pref_catania@interno.it in ordine alla costituzione, regolare funzionamento e convocazione della Commissione Elettorale Comunale nei termini e con le modalità stabiliti dalla legge, nonché in ordine alla nomina degli scrutatori nel rispetto delle procedure e dei termini indicati nella predetta nota, ed alla regolare e tempestiva notifica delle stesse.

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale Provinciale
Vice Prefetto
(Plutino)

Prefettura Catania - AREA II - Prot. Uscita N.0046729 del 08/04/2025

Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 5°
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it
elettorale@regione.sicilia.it

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso Tel. 091/7074414

Prot. n. 6579

Del 08 aprile 2025

Nota trasmessa tramite mail. Non segue cartaceo

Allegati: 2

OGGETTO: Elezioni amministrative 2025 – Turno ordinario - Nomina degli scrutatori.

Alle **Prefetture – Uffici territoriali del Governo di AGRIGENTO – CATANIA – PALERMO SIRACUSA - TRAPANI**

Ai **Sigg.. Presidenti delle Corti di Appello di CATANIA - PALERMO**

e per il tramite delle Prefetture **Ai** **Comuni interessati al voto**

Con il D.A. n.141 del 26 marzo 2025 dell' Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, rettificato dal D.A. n. 143 del 31 marzo 2025, è stata fissata per il giorno di domenica 25 maggio 2025 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio domenica 8 giugno 2025 e lunedì 9 giugno 2025 la data per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei comuni di cui all'allegato al D.A. n.141 eccetto che per il Comune di Tremestieri Etneo.

Nell'ambito degli adempimenti elettorali di competenza, il comune deve procedere alla nomina di n. 5 scrutatori per la costituzione di ciascun Ufficio elettorale di sezione, giusta art. 10 del D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

La normativa di riferimento è dettata dall'art. 6 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18 che, com'è noto, ha modificato l'art. 11 del D.P.Reg. 20 agosto 1960, n. 3.

L'organo competente alla nomina degli scrutatori è la Commissione elettorale comunale, la quale effettua la nomina secondo la procedura dettagliatamente illustrata nei paragrafi che seguono.

A tal fine, si invitano le Prefetture a volere esercitare la consueta vigilanza affinché: la Commissione elettorale comunale sia regolarmente costituita ed in grado di funzionare; la convocazione della stessa sia indetta nei termini stabiliti dalla legge e sia preannunciata mediante la pubblicazione del manifesto; la nomina degli scrutatori venga effettuata nel rispetto delle procedure e dei termini di seguito indicati; le nomine vengano regolarmente e tempestivamente notificate.

§ 1 – Requisiti richiesti e procedure stabilite per la nomina.

Gli scrutatori sono nominati, per ciascuna sezione del comune, mediante estrazione a sorte tra gli elettori che abbiano fatto richiesta di iscrizione nell'elenco delle persone idonee all'ufficio.

Nella domanda, redatta in carta libera e presentata tra il **ventiquattresimo** ed il **diciannovesimo** giorno precedente l'elezione e cioè **da giovedì 1 maggio 2025 a martedì 6 maggio 2025** ciascun richiedente, che dovrà precisare cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza, deve attestare il possesso dei seguenti requisiti:

1° di essere elettore del comune in cui si effettua l'elezione;

2° di essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo (il titolo di studio richiesto è riferito a quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso);

3° di non essere candidato alla elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito/moglie) di un candidato.

Al riguardo si fa inoltre presente che il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con giurisprudenza costante, ha ritenuto che il divieto di cui sopra, pur essendo posto esclusivamente per gli scrutatori, non può non estendersi anche al presidente ed al segretario del seggio, i quali compongono, unitamente ai primi, l'Ufficio elettorale sezionale ai sensi dell'art.10 primo comma del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

Si coglie l'occasione per rammentare, altresì, che l'ultimo comma del citato art. 10 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, aggiunto dall'art. 16 della l.r. n. 35/97, prescrive che il segretario non può, in alcun caso, appartenere al medesimo nucleo familiare del Presidente del seggio, né può essere legato da rapporto di parentela o affinità sino al terzo grado.

La firma del dichiarante deve essere debitamente autentica secondo le modalità previste dall'art. 21, primo comma, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le disposizioni di cui all'art 11 nel citato T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, fanno carico alle amministrazioni comunali di dare adeguata pubblicità alle procedure stabilite per la nomina degli scrutatori.

Pertanto, entro il trentesimo giorno precedente il turno di votazione (e cioè entro **venerdì 25 aprile 2025**) dovrà essere affisso, all'Albo Pretorio e nei principali luoghi pubblici, il manifesto (**mod. 8 CS**) redatto secondo l'allegato schema.

Il manifesto sarà stampato in ragione di n. 3 copie per sezione ed avrà le seguenti caratteristiche: cm. 50 x 70 – carta bianca – stampa in nero.

Ai sensi dell'art. 23 della l.r. 9 maggio 1969 n. 14, le relative spese gravano sul comune.

Entro il sedicesimo giorno precedente il turno di votazione (e cioè **entro venerdì 09 maggio 2025**) presso la Commissione Elettorale Comunale si provvederà a compilare un elenco, in ordine alfabetico (per cognome, nome ed, eventualmente, per data di nascita) di coloro che hanno richiesto l'iscrizione, assegnando il numero progressivo (art.11, terzo comma del T.U. approvato con D.P.Reg 20 agosto 1960, n. 3)

L'elenco deve essere sottoscritto dai componenti della Commissione presenti che hanno partecipato alla sua formazione.

Predisposto l'elenco di coloro che hanno fatto richiesta di iscrizione, la Commissione Elettorale Comunale procederà ai sensi dell' art. 11, commi quinto, sesto e settimo del T.U. approvato con D.P.Reg 20 agosto 1960, n. 3, alla nomina degli scrutatori tra il **quindicesimo** e **l'ottavo** giorno precedente il turno di votazione(e cioè tra **sabato 10 maggio 2025 e sabato 17 maggio 2025)** e tale riunione sarà preannunciata con apposito manifesto (**mod. 16 CS**) .

Il manifesto sarà stampato in ragione di n. 3 copie per sezione e con le seguenti caratteristiche:

cm. 50 x 70 – carta bianca – stampa in nero, e affisso all'albo pretorio e nei principali luoghi pubblici.

In ordine alle spese valgono le disposizioni sopra richiamate.

Alla nomina si procederà mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco, o, in caso di comuni articolati in circoscrizioni, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nel settore dell'elenco corrispondente alle circoscrizioni, seguendo il numero progressivo delle sezioni. Ove nella sezione sia aggiunto un seggio speciale (cfr. § 4) si dovrà procedere successivamente ad analoga estrazione per i componenti di detto seggio.

Qualora il numero dei richiedenti sia inferiore a quello occorrente, la nomina residuale degli scrutatori verrà effettuata dalla Commissione, tenendo conto che la scelta deve essere effettuata tra gli elettori del comune che siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo e che non si trovino in rapporto di parentela, di affinità o di coniugio con i candidati così come illustrato in precedenza.

Circa la procedura da seguire, il citato art. 11 prescrive che, in mancanza di accordo unanime per le nomine, si procederà alla votazione. A tal fine, ciascun membro della Commissione voterà per due nomi e saranno proclamati eletti coloro che avranno ottenuto un maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di età.

Del procedimento osservato per la nomina dovrà essere redatto verbale contenente i nomi dei designati.

Copia del verbale sarà immediatamente inviata al Prefetto; inoltre, distinti estratti di esso, relativi alle singole sezioni del comune, dovranno essere consegnati ai rispettivi Presidenti di seggio, a norma dell'art. 16 del T.U. approvato con D.P.Reg. n. 3/1960.

§ 2 – Avviso ai nominati scrutatori e termine per la notifica

L'avviso dell'avvenuta nomina deve essere notificato agli interessati nel più breve termine, al massimo entro il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni ossia **entro lunedì' 19 maggio 2025.**

La notifica della nomina verrà effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale notificatore: infatti, data l'obbligatorietà dell'ufficio (art. 13 del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3) e le conseguenti sanzioni penali (art. 89 del T.U. 18 agosto 1960 n. 570) per colui che si rifiuti di assumerlo senza giustificato motivo e non si trovi presente all'atto dell'insediamento del seggio, occorre avere la certezza della tempestiva e valida notifica all'interessato.

Nel caso in cui lo scrutatore sia impossibilitato ad assumere l'incarico per gravi e giustificati motivi, la sostituzione può essere effettuata con altro nominativo individuato con le procedure di cui all'art. 11 ed all'art. 31, comma 2, del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 9 e 10 della l.r. 26.08.1992, n. 7, le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate, salvo quanto diversamente stabilito, dalle norme relative allo svolgimento del primo turno, dal che gli uffici costituiti per il primo turno di votazione sono mantenuti anche per il secondo turno.

Conseguentemente, nell'avviso dell'avvenuta nomina quale scrutatore, da notificare agli interessati nel più breve termine, al massimo entro il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni, deve essere specificata la data dell'eventuale turno di ballottaggio, con l'avvertenza che, ricorrendo tale ipotesi, il nominato scrutatore dovrà ripresentarsi al seggio nel giorno ed all'ora indicati.

§ 3 – Vicepresidenza del seggio

L'art. 13 del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, prescrive che sia lo scrutatore più anziano ad assumere le funzioni di vicepresidente.

§ 4 – Nomina degli scrutatori per il seggio speciale

Con le stesse modalità indicate ai paragrafi precedenti, deve darsi luogo alla nomina degli scrutatori per il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976 n. 136, per la raccolta del voto dei seguenti elettori: degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; ricoverati

presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della rispettiva direzione sanitaria, non siano in grado di accedere alle cabine; detenuti aventi diritto al voto. A tal proposito si precisa che, qualora in un luogo di detenzione vi siano più di 500 detenuti aventi diritto al voto, possono essere istituiti più seggi speciali facenti capo, rispettivamente, all'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua (art. 9, ultimo comma, della legge n. 136/1976).

Al detto seggio, composto com'è noto da un presidente e due scrutatori, compete unicamente l'incombenza di provvedere alla raccolta del voto.

§ 5 – Comunicazione al Tribunale, o sezione distaccata del Tribunale, dei nominativi e degli indirizzi degli scrutatori

Va richiamato l'obbligo dell'Amministrazione comunale di comunicare i nominativi degli scrutatori ed i relativi indirizzi al Tribunale o sezione staccata, per gli inviti da diramare, a votazione ultimata, ai medesimi scrutatori per assistere, ove lo credano, alla apertura dei plichi contenenti le liste usate per la votazione (art. 42 del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3).

§ 6 – Surrogazione degli scrutatori assenti o impediti

Come già indicato nel paragrafo 2, nel caso di impossibilità per qualche scrutatore di assumere le funzioni, dovrà essere data immediata notizia al Sindaco per la sua sostituzione.

Qualora all'indisponibilità non sia possibile rimediare con la surrogazione normale e nei casi di assenza al momento dell'insediamento del seggio, la sostituzione verrà effettuata dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, ai sensi dell'art. 31, secondo comma, del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3.

§ 7 – Preparazione degli elenchi di persone in grado di sostituire i presidenti di seggio

Ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte di Appello; poiché il vicepresidente sostituisce il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione soltanto nei casi di assenza o impedimento temporanei, successivi all'insediamento del seggio, alla normale surrogazione dei Presidenti di seggio, che non possono assumere l'ufficio, provvede di regola la stessa Corte di Appello, mediante la designazione di altri nominativi.

Quando, però, l'impedimento sopravvenga in circostanze tali da non consentire la surrogazione normale, ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del T.U., approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n. 3, assume la Presidenza dell'Ufficio elettorale di sezione il Sindaco o un suo delegato.

In vista di tale eventualità, sarà opportuno, per ovvi motivi cautelativi, che le Amministrazioni comunali, specialmente quelle dei centri più importanti, predispongano in tempo un elenco di persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ed in grado di assolvere tale incarico, per poter provvedere, senza indugio, alla sostituzione dei Presidenti di seggio che non si trovassero presenti al momento dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione.

IL DIRIGENTE
del Servizio 5° Ufficio Elettorale
Giovanni Corso

GIOVANNI CORSO
Firmato digitalmente da GIOVANNI CORSO
Data: 2025.04.07 14:20:21 +02'00'

Mod. 8/CS

ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI _____

IL SINDACO(*)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO(*)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA(*)

- **VISTO** l'art. 11 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, nel testo sostituito con l'art. 6 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18;
- **VISTA** la l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;
- **VISTA** la l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche;
- **CONSIDERATO** che con Decreto Assessoriale n. 141 del 26 marzo 2025, rettificato con D.A. n. 143 del 31 marzo 2025 è stata fissata per i giorni di domenica 25 maggio 2025 e lunedì 26 maggio 2025 la data per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 08 giugno 2025 e lunedì 09 giugno 2025.

R E N D E N O T O

che coloro i quali intendano iscriversi nell'elenco delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale ne possono fare richiesta mediante domanda da inoltrare tra il 24° e il 19° giorno precedente il turno di votazione, quindi tra 01 maggio 2025 ed il 06 maggio 2025**,** alla Commissione elettorale comunale.

Nella domanda i richiedenti, che devono precisare nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, devono attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) di essere iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo (il titolo di studio della scuola dell'obbligo richiesto è in riferimento alla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo di studio stesso);

c) di non essere candidato all'elezione e di non essere ascendente (nonno, genitore), discendente (figlio/a, nipote in linea diretta), parente o affine sino al secondo grado (fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) del candidato.

La firma del dichiarante deve essere autenticata secondo le modalità previste dall'art. 21 comma 1, del D.P.R. n.445/2000

_____, lì _____

IL SINDACO (*)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (*)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA (*)

(*) Indicare il soggetto a seconda della titolarità della rappresentanza legale dell'Amministrazione

Mod. 16/CS

ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI _____

IL SINDACO(*)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA(*)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO(*)

- **VISTO** l'art. 11 del T.U. approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, nel testo sostituito con l'art. 6 della l.r. 12 agosto 1989, n. 18;
- **VISTA** la l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche;
- **VISTA** la l.r. 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche;
- **CONSIDERATO** che con Decreto Assessoriale n. 141 del 26 marzo 2025, rettificato con D.A. n. 143 del 31 marzo 2025 è stata fissata per i giorni di domenica 25 maggio 2025 e lunedì 26 maggio 2025 la data per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, con eventuale ballottaggio nei giorni di domenica 08 giugno 2025 e lunedì 09 giugno 2025.

R E N D E N O T O

che il giorno _____, alle ore _____, nella sede del Comune, la Commissione elettorale procederà, in pubblica adunanza, alla nomina degli scrutatori da destinare alle sezioni elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, mediante estrazione a sorte tra i numeri assegnati agli iscritti nell'elenco di coloro che ne hanno fatto richiesta. Qualora il numero dei richiedenti sia inferiore a quello occorrente, la nomina residuale verrà effettuata dalla Commissione elettorale tra gli elettori del Comune.

_____, lì _____

IL SINDACO(*)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA(*)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO(*)

(*) Indicare il soggetto a seconda delle titolarità della rappresentanza legale dell' Amministrazione.